TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 4

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4

All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi; il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, i detti sottufficiali sono reintegrati nel loro grado e il tempo trascorso nelle accademie; computato nell'anzianita' di grado da sottufficiale.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 12 aprile 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-4-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it